

GUIDA FISCALE PER I NEO LAUREATI IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA

Aggiornata a Novembre 2010

La seguente relazione ha lo scopo di inquadrare, le principali problematiche di natura fiscale che il professionista si trova a dover affrontare iniziando la propria attività di lavoro autonomo.

LA FIGURA DEL MEDICO

L'attività di lavoro autonomo del medico in forma individuale può essere esplicita:

- direttamente nei confronti del paziente destinatario della prestazione;
- a favore di strutture sanitarie private;
- come extramuraria (o extra moenia), quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione e quindi strutture esterne a quella ospedaliera;
- mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (A.S.L.).

A differenza dei medici extramurari, quelli dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, che esercitano attività intramuraria (o intra moenia) e che quindi si avvalgono delle strutture ospedaliere e degli ambulatori pubblici o privati accreditati, non sono tenuti a richiedere l'apertura della partita IVA ed il loro reddito è classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, co. 1. lett. e), del D.P.R. n. 917/1986.

I PASSI DA COMPIERE PER INIZIARE L'ATTIVITA'

- **ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI**

Per poter svolgere l'attività di medico è necessario aver superato con esito positivo l'esame di Stato ed essersi iscritti all'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri del Comune in cui si ha la residenza anagrafica.

- **AGENZIA ENTRATE**

ADEMPIMENTI - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITÀ

Gli iscritti all'Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un'attività di lavoro autonomo, devono innanzitutto richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (ovvero la sede legale per lo studio associato). Pertanto assume notevole importanza la data di inizio attività che secondo l'orientamento ministeriale non coincide necessariamente con quella di iscrizione nell'eventuale albo professionale, ma deve essere individuata con riferimento alla prima operazione attiva o passiva ai fini IVA (operazione di acquisto o prestazione di un servizio). Se la dichiarazione di inizio attività viene presentata da un'associazione professionale, l'attività si intende iniziata alla data in cui è costituita.

Per denunciare l'inizio attività si deve compilare l'apposito modello AA9/10 (1), tale modello deve essere compilato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività in uno dei seguenti modi:

- Presentazione diretta in duplice copia ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate
- Invio telematico direttamente dal professionista o tramite gli intermediari abilitati, in tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è trasmesso telematicamente all'agenzia delle entrate.
- Invio per posta mediante raccomandata, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Il numero di partita iva deve essere sempre indicato:

- nelle fatture emesse
- nei registri contabili
- nel modello unico e nella dichiarazione dei redditi
- in ogni comunicazione all'agenzia delle entrate

Il modello AA9/10 deve contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l'attività esercita. In particolare devono essere indicati:

- nome e cognome del professionista e codice fiscale
- domicilio e residenza
- codice e descrizione attività

- È necessario scegliere il tipo di contabilità, ordinaria o semplificata o supersemplificata, in relazione al volume d'affari previsto;
- luogo dove viene esercitata l'attività ed ogni altra sede secondaria

Importante:

Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività il professionista deve presentare entro 30 giorni dalla data di variazione, la dichiarazione di variazione sempre con il modello AA9/10 all'agenzia delle entrate.

- **ENPAM**

L'iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d'ufficio a cura dell'Ordine locale.

L'ENPAM gestisce:

- Il Fondo generale – Quota A e Quota B;
- I Fondi speciali.

Fondo Generale – Quota A

- Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale – Quota A.
- Tale contributo, per l'anno 2010, distinto in base alle fasce d'età, con l'aggiunta della quota di € 42,75 per l'indennità di maternità, adozione, aborto e affidamento preadottivo, ammonta a:
 - € 186,40 fino a 30 anni di età;
 - € 361,82 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
 - € 678,99 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
 - € 1.253,96 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età;
 - € 678,99 annui per gli iscritti ammessi, entro il 31 dicembre 1989, al beneficio della contribuzione ridotta "Quota A", in quanto forniti di diversa copertura previdenziale obbligatoria.

Fondo generale della Libera Professione – Quota B

Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo generale della Libera Professione – Quota B.

Requisiti

Iscrizione all'Albo professionale.

Reddito libero professionale netto annuo superiore per l'anno 2009 a:

- € 5.410,22 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
- € 9.991,70 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni. Ammontare del contributo indicizzato: Contributi dovuti sui redditi prodotti nell'anno 2009:
- 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all'importo di € 52.637,39;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

Gli iscritti che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta:

- del 2% sino ad € 52.637,39;
- dell'1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

L'importo del contributo è calcolato dall'E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere reso alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2010.

Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell'Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2010.

I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

L'istanza di ammissione alla contribuzione ridotta deve essere formalizzata entro il 31 luglio 2010, altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l'annualità immediatamente successiva.

L'iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera, l'opzione è irrevocabile.

4) ONAOSI

Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, non sussiste più l'obbligo di iscrizione e contribuzione all'ONAOSI per i medici non dipendenti da Enti pubblici, quali ad esempio i liberi professionisti.

Per i medici che scelgono di iscriversi all'ONAOSI, il contributo annuo, per il periodo 2005/2010, è variabile in relazione all'età anagrafica compiuta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione:

IMPORTANTE: gli odontoiatri come tutta la tipologia dei professionisti che operino sia in forma individuale che associata non sono obbligati all'iscrizione alla CC.IAA(1).

(1) da www.fiscoetasse.it

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività degli odontoiatri è disciplinata dall'art. 53 e 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR):

- Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, compreso l'esercizio in forma associata;
- sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni;
- il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel periodo d'imposta, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;

FATTURAZIONE

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni effettuate da un professionista si possono così classificare:

A. Operazioni imponibili;

B. Operazioni non imponibili;

C. Operazioni esenti: rientrano in questa categoria di operazioni quelle tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica l'IVA, ma comunque sono obbligatori gli altri adempimenti IVA. L'art. 10 del D.P.R. 633/72 tutta una serie di operazioni esenti, si riportano di seguito le principali operazioni esenti che possono interessare i professionisti: 1. Interessi corrisposti per dilazioni di pagamento; Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (trattasi delle attività svolte da medici, infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontoiatri, odontotecnici, ottici, ortopedici ecc.. A partire dal 17/02/1994 sono inoltre esenti in ogni caso le attività di biologi e psicologi e, se erogate su prestazione medica, anche quelle dei terapisti della riabilitazione, logopedisti, orotottisti,

massaggiatori e massofisioterapisti diplomati e podologi. Si ricorda che per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di riferimento (art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72). Se il compenso è maggiore di Euro 77,47 va applicata l'imposta di bollo, attualmente ammontante a Euro 1,81);

D. Operazioni escluse.

EMISSIONE DELLA PARCELLA (FATTURA)

Il professionista che effettua la prestazione di servizio, deve emettere una parcella per ciascuna operazione imponibile, non imponibile, esente o esclusa. La fattura è considerata emessa al momento della sua consegna o spedizione. Deve essere emessa in duplice esemplare dal professionista ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte

CONTENUTO DELLA FATTURA

La fattura deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere datata e numerata in ordine progressivo “ si ricorda che ogni anno la numerazione parte da 1”;
- Riportare i dati identificativi del professionista: Cognome e nome; Residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA) Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale.
- Riportare i dati identificativi del cliente: Nome cognome, ditta denominazione o ragione sociale; Residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti (non è obbligatoria l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cliente).
- Indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- Indicare l'ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- Indicare il titolo di esenzione dell'IVA (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72).
- a detrarre ritenuta d'acconto 20% da calcolare su imponibile fattura ove previsto(1)
- netto a pagare differenza tra totale fattura e ritenuta d'acconto

(1)non si applica la ritenuta d'acconto nel caso del medico che si avvale del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

Marca da bollo

Risoluzione. n. 444 del 18 novembre 2008

PARCELLE SPESE MEDICHE – OBBLIGO DI MARCA DA BOLLO

La parcella, o fattura, è un documento fiscale dal quale si evince la prestazione per diagnosi, cura o riabilitazione effettuata alla persona.

Nella maggior parte dei casi come è stato detto in precedenza è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, tranne quelle fatture rilasciate dal medico per finalità diverse, ad esempio:

partecipazione a corsi in qualità di relatore,

consulenze

La fattura è compilata in duplice copia: una per il cliente e l'altra per il medico

Si fa presente che l'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 444 del 18 novembre 2008, in risposta ad un interpello presentato da un contribuente, ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. il contrassegno telematico di € 1,81 (sostitutivo della marca da bollo) va apposto su ogni fattura medica (se esente da Iva) di importo superiore a €77,47;
2. l'obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico);
3. il paziente è solidalmente responsabile con il medico per la mancata apposizione del citato contrassegno;
4. il medico, nell'apporre sulla parcella il contrassegno, può (facoltativo) addebitare il relativo importo (€ 1,81), al paziente.

La predetta Ris. n. 444 precisa, inoltre, che nell'ipotesi in cui il medico non dovesse apporre sulla fattura il contrassegno, il paziente entro 15 giorni deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate la fattura medesima per la regolarizzazione facendosi carico della marca da bollo (senza sanzioni e senza interessi). Provvederà poi l'Ufficio a richiedere sanzioni ed interessi al medico inadempiente.

Diversamente medico e paziente sono solidalmente responsabili per imposta, sanzioni e interessi.

In tutti i casi in cui il paziente ha pagato il suddetto importo di € 1,81 (vale adire laddove gli sia stato addebitato in fattura ovvero abbia provveduto a regolarizzare la fattura medesima

presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate) può dedurlo in sede di dichiarazione dei redditi, posto che trattasi di onere accessorio alla prestazione principale indicata in fattura.

Iva acquisti

1^ caso: effettuazione di sole operazioni esenti.

Come evidenziato in precedenza gli odontoiatri effettuano di norma prestazioni attive che rientrano tra le operazioni esenti da IVA art. 10 , in quanto di carattere sanitario, pertanto l'odontoiatra non potrà detrarre nemmeno in parte l'IVA sugli acquisti.

Attenzione però: l'IVA non detratta come tale, rappresenta comunque un maggior costo per l'odontoiatra, con il quale viene abbattuto il suo reddito professionale. Vi è pertanto un risparmio fiscale, il cui ammontare dipende dalle aliquote applicate al reddito professionale.

2^ caso: effettuazione sia di operazioni esenti che di operazioni imponibili.

Può accadere che l'odontoiatra effettui sia operazioni attive esenti che rilevanti ai fini IVA, esempio le attività di consulente tecnico del giudice o di consulente di parte in ambito di medicina legale oppure alle attività di relatore in occasione di convegni o ancora alle attività di pubblicitaria. In tali casi, la fattura emessa dall'odontoiatra va assoggettata ad IVA con aliquota del 20% e da ciò sorge il diritto per l'odontoiatra di portare in detrazione una parte dell'IVA sugli acquisti, secondo il meccanismo del cosiddetto pro-rata di detraibilità (art.19 bis DPR 633/72). Il prorata è dato dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni imponibili diviso operazioni esenti e operazioni imponibili. Es.,

iva sulle vendite	19.000
iva sugli acquisti	30.000
operazioni che danno diritto alla detrazione	50.000
operazioni esenti	100.000

$$50.000/150000= 33,33\%$$

L'odontoiatra potrà detrarre il 33% dell'IVA pagata sugli acquisti inerenti l'attività professionale

$$\text{Iva detraibile } 30.000 * 33\% = 9.900$$

Dal punto di vista pratico, proseguendo nell'esempio di cui sopra, nel corso del 2010 l'odontoiatra applicherà la percentuale di detrazione IVA del 15%, effettuando il conguaglio in sede di chiusura del 2008 con la dichiarazione annuale, sulla base del nuovo rapporto fornito dal pro-rata

Uso del conto corrente

Il D.L. n.223/06 aveva introdotto, per i professionisti, l'obbligo di utilizzo del conto corrente nell'ambito della propria attività. è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come ha più volte precisato l'Agenzia delle Entrate, non deve necessariamente essere dedicato ma, al contrario, può essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista.

Incasso parcelle in contanti

Il D.L. n.223/06 aveva introdotto, a carico dei professionisti (anche in forma associata), l'obbligo di incasso delle parcelle superiori a una determinata soglia attraverso strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico quali carte di credito); tale disposizione prevedeva un'entrata in vigore scaglionata, in quanto il limite per l'incasso in contanti era inizialmente stabilito a € 1.000,00 e sarebbe sceso a € 500,00 a decorrere dallo scorso 01/07/08, per arrivare a € 100,00 a partire dal prossimo 01/07/09.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è soppresso tale vincolo: Il decreto legge n.112/08 è intervenuto sulle modalità di incasso delle parcelle da parte dei professionisti e, di conseguenza, sulle regole di utilizzo del conto corrente da parte di questi. I professionisti possono, quindi, tornare ad incassare le parcelle anche attraverso i contanti, indipendentemente dall'importo della parcella emessa entro i 5000 euro. Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l'attività professionale, ma si ricorda che rimane in vigore la disposizione riguardante l'accertamento bancario, pertanto è consigliabile.

Appare evidente ricordare che, nel caso si avviassero verifiche e controlli bancari, magari innescati da controlli incrociati o da irregolarità rilevate presso i propri clienti, il professionista verrebbe chiamato a giustificare i propri movimenti finanziari.

E qualora non fosse in grado, magari a distanza di anni, di giustificare i versamenti ed anche i prelevamenti, ai sensi degli articoli 32 e 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 si ricordi che scatta, la presunzione che equipara sia i versamenti sia i prelevamenti non documentati a compensi "in nero" . Anche i prelevamenti perché si tratta di costi in nero che devono inevitabilmente avere

generato compensi non contabilizzati, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività.

Potrebbe essere opportuno che imprenditori e professionisti:

- separino (per esigenze di ordine) i conti correnti relativi all'attività da quelli personali;
- limitino il più possibile i prelievi per cassa o bancomat dai conti correnti;
- in ogni caso, annotino sempre (per futura memoria) il motivo del prelievo;
- usino il più possibile carte di credito o pago-bancomat, in modo da documentare con chiarezza le operazioni effettuate;

OBBLIGHI CONTABILI PER I PROFESSIONISTI

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sancisce l'obbligo della tenuta delle scritture contabili anche alle persone fisiche che esercitano l'attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni sia in forma individuale che in forma associata.

L'art. 19 dello stesso decreto sancisce che le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando

- Il relativo importo al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita
- Le generalità di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento
- Gli estremi della fattura

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente le spese inerenti all'esercizio dell'arte e della professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 54 del DPR 917/1986.....

I REGIMI CONTABILITI DEI PROFESSIONISTI

Il professionista ha un'ampia scelta di regimi contabili, dei quali alcuni sono utilizzabili esclusivamente dal soggetto che svolge l'attività come professionista autonomo.

- **REGIME FORFETTARIO:** abolito a partire dal 1 gennaio 2007.

- **REGIMI AGEVOLATI:**

1) regime dei contribuenti minimi art. 1 comma 100 legge 244/2007

2) Regime delle nuove iniziative imprenditoriali art. 13 legge 388/2000 provv. Agenzia Entrate 14 marzo 2001

- **REGIME ORDINARIO**

Il regime della Contabilità ordinaria può essere scelto solo su opzione. Per tutti i professionisti infatti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente, quello della contabilità semplificata. L'opzione ha durata minima un anno ed effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata.

- **REGIME SEMPLIFICATO**

È il regime naturale di tutti i professionisti

- **Regime delle nuove iniziative imprenditoriali:**

gli articoli 13 della Legge 388 del 23/12/2000 hanno introdotto a partire dal 1 gennaio 2001 il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (forfettino).

L'adesione al regime fiscale agevolato è facoltativa e può avvalersene la persona fisica che intraprende una nuova iniziativa produttiva imprenditoriale o artistico/professionale, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Il soggetto che ne beneficia deve necessariamente trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare.
2. la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo occasionale, fatta eccezione per il solo caso in cui l'attività già svolta riguardi il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. A questo proposito, l'attività che si intraprende è da considerare mera prosecuzione di altra quando il carattere di novità è solo formale in quanto si svolge in sostanziale continuità con la precedente, ad esempio con l'utilizzo degli stessi beni, nello stesso luogo e con gli stessi clienti;
3. abbia realizzato un ammontare di ricavi non superiore a
 - 30.987,41 euro per le imprese che erogano servizi
 - 61.974,83 euro per le imprese dedite ad altre attività

Il requisito economico deve essere valutato "a priori" nel caso in cui l'attività d'impresa già esercitata da altro soggetto venga proseguita a seguito di cessione o successione: il limite, cioè, non deve essere stato superato nel periodo d'imposta precedente a quello d'inizio della nuova attività;

4. abbia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 30.987,41 euro per le attività artistiche o professionali;
5. abbia adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Opzione, revoca e cessazione

La scelta operata vincola per almeno un periodo d'imposta, trascorso il quale può essere effettuata la revoca con comunicazione da presentare ad uno degli Uffici locali con lo stesso modello utilizzato per l'opzione.

Il regime cessa per:

- decorso del triennio
- revoca
- decadenza connessa al superamento del limite dei ricavi/compensi

Se i ricavi/compensi conseguiti o risultanti dall'applicazione degli studi di settore superano il limite per un ammontare minore o pari al 50%, l'attività sarà assoggettata a tassazione ordinaria e dovrà adempiere agli obblighi contabili ordinari a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli importi sono stati superati.

Il superamento del limite dei ricavi/compensi in misura maggiore al 50%, comporta l'assoggettamento a tassazione ordinaria già a partire dallo stesso periodo d'imposta e agli obblighi contabili dal periodo d'imposta successivo.

La cessazione determina l'assoggettamento dell'attività al suo proprio regime ordinario.

Adempimenti e tassazione

L'opzione per il regime agevolato comporta un numero limitato di obblighi e adempimenti. In particolare, il soggetto che avrà aderito al regime agevolato dovrà :

1. fatturare e certificare i corrispettivi;
2. conservare i documenti ricevuti ed emessi;
3. per i compensi assoggettati a ritenuta, rilasciare una dichiarazione da cui risulti che le somme indicate sono soggette ad imposta sostitutiva. La decadenza dal regime deve essere tempestivamente comunicata al sostituto d'imposta;
4. per gli acquisti di beni ammortizzabili, predisporre un prospetto riepilogativo contenente il costo ammortizzabile, il coefficiente di ammortamento, le quote di ammortamento già spese, il costo residuo da ammortizzare;
5. tenere i libri previsti dalla legislazione sul lavoro;
6. svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d'imposta;
7. presentare la dichiarazione dei redditi, in forma unificata con Iva e Irap.

Il relativo reddito d'impresa o di lavoro autonomo sarà assoggettato ad imposta sostitutiva del 10 per cento ai fini Irpef e relative addizionali, da versare con modello F24 entro i termini previsti per il pagamento del saldo Irpef.

I termini di versamento saranno quelli ordinari anche per Iva e Irap.

Assistenza fiscale

I contribuenti che vogliono usufruire del cosiddetto "tutoraggio" dovranno:

1. farne richiesta, in sede di opzione, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in base al domicilio fiscale
2. munirsi di personal computer – per il cui acquisto è previsto un credito d'imposta (vedi paragrafo successivo)
3. scaricare l'apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it

4. richiedere all'Agenzia un *pincode* e una *password* per accedere al servizio telematico Internet

I contribuenti dovranno trasmettere con cadenza trimestrale i dati contabili relativi alle operazioni effettuate.

CONTRIBUENTI MINIMI - REGIME SUPERSEMPLIFICATO

Per i professionisti (e gli imprenditori) che nell'anno solare precedente hanno conseguito un totale annuo complessivo di incassi lordi (o ricavi) non superiore a € 30.000,00 ed inoltre:

- non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali superiori a €15.000,00

I soggetti che presentano tali requisiti hanno la possibilità di adottare tale regime supersemplificato di tassazione che avrà le seguenti caratteristiche:

- a) un'aliquota d'imposta (fissa) pari al 20% del reddito calcolato come differenza tra compensi e costi conseguiti per cassa quali anche i contributi professionali;
- b) sono esclusi dagli studi di settore;
- c) non pagano l'IRAP (4,25%);
- d) sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRAP).
- e) i sostituti d'imposta che pagano i compensi devono effettuare la ritenuta d'acconto ordinaria del 20%.

Non possono aderire al regime di cui sopra i professionisti (o imprenditori) che contestualmente partecipano ad associazioni professionali o società.

Il regime fiscale dei minimi cessa:

- a) nell'anno successivo qualora venga meno i requisiti necessari per rientrare nel regime (ammontare ricavi, dipendenti, esportazioni, beni strumentali) o si svolgano attività che non rientrano nell'agevolazione;
- b) nell'anno stesso qualora i ricavi o i compensi percepiti superano il limite previsto di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo dell'Iva per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti

compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo" si fa presente che il medico opera in regime esente".

Il superamento del 50% dei ricavi o dei compensi percepiti comporta l'applicazione del regime ordinario per il successivo triennio.

Tale regime non è obbligatorio e quindi volendo si possono adottare le normali scritture contabili e la normale tassazione. La scelta del regime super-semplificato può comunque avere alcuni svantaggi. I professionisti che adottano tale regime perdono la detrazione per i carichi di famiglia e la detrazione del quadro RP quali (spese mediche, interessi di mutuo prima casa, assicurazione vita, erogazioni liberali etc....). Come è stato detto in precedenza il professionista è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili quindi in caso di verifiche bancarie, il professionista dovrà ricostruire su base extracontabile gli accadimenti gestionali; pertanto dovrà tenere memoria giustificativa di TUTTI i movimenti bancari perché in difetto si troverà completamente indifeso nei confronti di un eventuale accertamento bancario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESONERATI

Non vige l'obbligo di tenere alcuna contabilità per i soggetti che percepiscono esclusivamente:

- Altri redditi di lavoro autonomo " Utilizzazione di opere dell'ingegno, altri redditi assimilati quali associato in partecipazione soci promotori e fondatori
- Redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale.

Per i soggetti (esonerati) il reddito viene determinato sottraendo una percentuale fissa dall'ammontare lordo del compenso.

I soggetti che percepiscono redditi sia derivanti dall'esercizio dell'arte o professione che derivante da lavoro autonomo assimilato devono tenere le scritture contabili relative ai redditi professionali.

REGIME SEMPLIFICATO

I professionisti sono **per natura nel regime semplificato** qualunque sia il volume d'affari ma possono optare per il regime di contabilità ordinaria

Il regime contabile semplificato dei professionisti trova la sua disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, nell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 e nell' art. 3 c.1 del dpr 695/96.

Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio teneri i seguenti registri:

- registri delle fatture emesse
- registro delle fatture acquisto
- registro incassi e pagamenti.

Le registrazioni previste dalla normativa iva e da quella relativa alle imposte dirette possono, se opportunamente integrate coincidere. Pertanto, anziché tenere i tre registri che non fanno altro che raddoppiare le registrazioni è possibile tenere due soli registri iva.

Operativamente, le modalità di registrazione proprie registri iva differiscono da quelle dei registri incassi e pagamenti.

Il registro degli incassi e dei pagamenti può essere tenuto manualmente che su tabulati meccanografici.

In base alla disposizione dell' art. 3 c.1 del dpr 695/96 i contribuenti "devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

- il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce il rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipato per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita.
- Le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento
- Gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso

L'obbligo deve essere assolto, sotto il profilo temporale, entro 60 giorni dagli incassi o dall'effettuazione dei pagamenti delle spese.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alla lettera b e c le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professioni ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 917/82.

Può inoltre esservi annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Vanno inoltre annotate le somme ammesse in deduzione per trattamento di fine rapporto, maturate nell'esercizio a favore di dipendenti ed altri collaboratori.

Nel registro degli incassi e dei pagamenti devono essere annotati tutte quelle operazioni oltre agli incassi e pagamenti tutte quelle operazioni delle operazioni fatturate ai fini iva, anche tutte quelle operazioni che non sono imponibili, esenti ed escluse dall'iva e che hanno rilievo esclusivamente per la determinazione del reddito ai fini irpef.

Operativamente, le modalità di registrazione proprie dei registri iva differiscono da quelle del registro incassi e pagamenti. Infatti, il registro incassi e pagamenti annota i movimenti contabili come abbiamo già scritto in base alla loro data di manifestazione entro 60 gg. I registri iva

contabilizzaza le parcelle in base alla data di emissione e le fatture d'acquisto in base alla data di ricevimento è del tutto ininfluyente in questo caso la data di incasso o di pagamento delle stesse. A livello pratico, trattandosi di registri integrati, il termine di registrazione è pertanto prescritto dalla normativa iva:

- per le fatture di acquisto il termine di registrazione è entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta
- per le fatture emesse il termine di registrazione è di 15 giorni dalla data di emissione.

Poiché il termine di registrazione ai fini iva è più ristretto rispetto a quella relativa alle IID.D., nella pratica professionale si registra prima il documento entro i termini iva e poi si integra la stessa registrazione con la data di incasso e pagamento e con altro elemento richiesto. (ad esempio operazioni fuori campo iva), ma rilevanti ai fini irpef.

Riepilogando il professionista in contabilità semplificata può adempiere gli obblighi contabili alternativamente con la:

- tenuta di 3 registri: due per l'Iva (registro fatture emesse e registro acquisti) e uno per le imposte dirette (registro delle spese e onorari professionali)
- tenuta di 2 registri validi sia ai fini IVA che a quelli delle imposte dirette: registro delle fatture emesse (o degli onorari) e registro degli acquisti (o spese)

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è facoltativa nel senso che il professionista può adottare tale regime contabile in base ad una specifica scelta ed indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente, da comunicare nella dichiarazione annuale iva prodotta per l'anno precedente.

Per tutti i professionisti in contabilità ordinaria è obbligatorio tenere i seguenti registri:

- registro delle fatture emesse
- registro delle fatture acquisto
- registro cronologico nel quale sono annotate le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte e professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorchè estranee all'esercizio, nonché gli estremi dei c/c bancari utilizzati per le movimentazioni
- registro dei beni ammortizzabili

Il lavoratore autonomo in contabilità ordinaria potrà avvalersi di due diverse modalità di registrazione delle operazioni con la tenuta delle seguenti scritture contabili:

il registro delle movimentazioni finanziarie e dei registri obbligatori ai fini Iva (acquisti, fatture e corrispettivi);

in alternativa potrà essere istituito il solo registro delle movimentazioni finanziarie integrato con le registrazioni ai fini Iva.

Non è obbligatoria la tenuta del libro dei beni ammortizzabili (ove indicare il costo storico, le relative quote, etc). Le informazioni relative ai cespiti possono essere riportate:

nel libro degli acquisti;

in un apposito prospetto.

Nella pratica è assai arduo però riuscire a tenere un unico registro. Operativamente, le modalità di compilazione proprie dei registri iva differiscono da quelle del registro cronologico.

Infatti, il registro cronologico annota i movimenti finanziari in base alla loro data di manifestazione, mentre i registri iva contabilizzano le parcelle in base alla data di emissione e le fatture di acquisto in base alla data di ricevimento.

REVOCA DELL'OPZIONE

L'opzione della scelta del regime contabile è valida fino a revoca. Opzione e revoca si desumono dal comportamento concludente del contribuente (si intende il comportamento tenuto in concreto) o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La durata dell'opzione ha una validità minima di:

- di almeno tre anni per la scelta dei regimi di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;

- di almeno un anno per la scelta dei regimi contabili.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI.

Il luogo dove devono essere tenuti i registri contabili deve essere segnalato nella dichiarazione di inizio attività. Qualora il contribuente dichiari che le scritture contabili sono tenute presso altri soggetti (es. commercialista) deve esibire un'attestazione predisposta dai soggetti medesimi (depositari delle scritture) riportante il luogo in cui esse sono conservate e la specificazione delle scritture contabili in loro possesso. Se in sede di verifica non viene esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso degli organi verificatori o non esibisce in tutto o in parte le scritture, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste nel caso di rifiuto di esibizione delle scritture contabili.

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - ORDINATA CONTABILITÀ.

Secondo l'art. 2219 del Codice Civile le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità:

- senza spazi in bianco;
- senza interlinee;
- senza trasporti in margine;
- senza abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le scritture cancellate siano leggibili;
- le scritture devono essere riportate a penna e non a matita.

Per ordinata contabilità si intende la possibilità di risalire a tutte le operazioni effettuate ai fini della determinazione del reddito imponibile.

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.

L'art.2220 del Codice Civile dispone che le scritture contabili vanno conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione. In presenza di accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti, anche oltre il termine dei 10 anni dalla data dell'ultima registrazione. L'Autorità adita in sede di contenzioso può peraltro limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Sempre per 10 anni vanno conservati, ordinatamente, per ciascun incarico, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

REGISTRAZIONE CRONOLOGICA DELLE OPERAZIONI.

Le operazioni contabili vanno registrate in ordine cronologico. Per determinare quale è il momento in cui effettuare la registrazione, occorre considerare i seguenti termini:

- compensi = entro 15 giorni dall'incasso effettivo;
- emissione della parcella al momento dell'incasso = la registrazione coincide con quella del pagamento;
- emissione della parcella prima del pagamento = la registrazione coincide con quella dell'emissione. Andrà poi registrata, ai fini reddituali, la data in cui è avvenuto il pagamento del compenso;
- spese soggette IVA (acquisti) = entro il termine per la liquidazione periodica mensile o trimestrale in cui viene esercitato il diritto alla detrazione. Tale diritto può esercitato non oltre il secondo anno

successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile per il fornitore (di norma si fa riferimento all'anno di emissione della fattura);

- spese non soggette IVA (paga dei dipendenti, contributi, ecc.) = entro il mese successivo al pagamento;

- per le annotazioni nel registro degli incassi e dei pagamenti o delle movimentazioni finanziarie tenuto separato dai registri IVA = entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato l'incasso o il pagamento.

Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art 10, n. 18), del 26 ottobre 1972, n. 633.

Ambito di applicazione dell'esenzione. (Criterio dello scopo principale della prestazione).

Come già detto, in ambito nazionale l'individuazione delle prestazioni mediche e paramediche esenti è operata dall'art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972, che fa riferimento alle "prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona".

Al riguardo tenendo conto, in particolare, della nozione di "prestazione medica" elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell'esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell'ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di Giustizia.

Poiché l'interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA, non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l'aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c) dell'art. 13), della sesta direttiva, in base al quale la individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati. Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata dall'art. 10, n.18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica e paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002.

IVA e prestazioni sanitarie

L' Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, con Circolare n. 4 del 28.01.2005, alcuni aspetti controversi circa l' assoggettabilità di alcune prestazioni mediche all' IVA.

La questione si era posta dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenze del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01) che aveva ribadito l' obbligo di IVA per le prestazioni mediche di carattere peritale.

Sintetizzando, la questione può essere così riassunta:

- Sono esenti da IVA le prestazioni rese nell' esercizio delle professioni sanitarie finalizzate, in modo diretto o indiretto, alla tutela della salute del singolo o della collettività'.
- Sono soggette ad IVA le prestazioni non rese nell' esercizio delle professioni sanitarie.

Per quanto riguarda specificatamente le prestazioni dei Medici di Famiglia, sono esenti da IVA, anche quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

A titolo esemplificativo:

- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia

Sono invece soggette ad IVA le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio:

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Sono gratuite e quindi non soggette ne' a pagamento di un corrispettivo ne' dell' IVA determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività esercitata. Si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffuse;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Esame di casi particolari:

Esempi di certificazioni esenti da IVA:

- a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
- b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;
- c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.

Attività medico-legali: soggette ad IVA

Attività didattiche rese nell'ambito dei corsi di formazione professionale soggette ad iva

Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità, se libero-professionali: soggette ad IVA

Prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche per le patenti di guida: esenti da IVA

Le somme dovute dagli utenti per questi fini sono esenti da IVA.

- Visite mediche per il rilascio o il rinnovo di patenti: esenti da IVA
- Prestazioni del medico competente: esenti da IVA
- Prestazioni di chirurgia estetica: esenti da IVA

Prestazioni intramoenia di medicina legale: soggette ad IVA (fatturate dall' Ente).

Tassazione Art 53 e 54 del dpr 22 dicembre 1986, n° 1987

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività degli odontoiatri è disciplinata dall'art. 53 e 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR):

- Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, compreso l'esercizio in forma associata;
- sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni;
- il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel periodo d'imposta, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l'applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;
- per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui il bene è stato acquistato;
- la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;
- le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all'esercizio dell'attività e all'uso personale, sono deducibili nella misura del 50%;
- Interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati.
- Spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno.
- Compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali, vi rientrano i compensi pagati da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie, ecc.

- Premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale.
- le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%, fermo restando la necessità di rispettare il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 50%, fermo restando la necessità di rispettare il limite dell'1% dei compensi percepiti. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell'art. 95 il quale cita "sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all'estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
- Non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati.... I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti comma 6bis art.54
- Beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988
- Es: per la categoria dei medici, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:
 - 10% per mobilio e l'arredamento
 - 20% macchine d'ufficio elettroniche "computers"
 - 25% per le attrezzature generiche e le autovetture
 - 12.5% per le attrezzature specifiche

IMMOBILI STRUMENTALI

Immobili di proprietà

Il trattamento fiscale degli immobili strumentali, ossia di quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte / professione da parte del possessore, è differenziato a seconda della modalità di acquisizione degli stessi (proprietà, leasing, locazione non finanziaria).

- per gli immobili acquistati /costruiti entro il 14/06/1990 sono deducibili. Per gli immobili acquistati prima del 1 gennaio 1985 sono indeducibili le quote di ammortamento maturate anteriormente alla predetta data
- per gli immobili acquistati/ costruiti dal 15/06/1990 al 31/12/2006 sono indeducibili. Non è deducibile neanche un importo pari alla rendita catastale.
- per gli immobili strumentali acquisiti /costruiti nel triennio 2007 – 2009 è ammessa la deduzione delle quote di ammortamento:
- determinate sul costo al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali. Il valore del terreno è individuato in misura pari al 20% del costo complessivo risultante dal registro dei beni ammortizzabili se non autonomamente acquistato in precedenza, ovvero al prezzo di acquisto desumibile dal rogito;
- in misura pari ad 1/3 delle quote di ammortamento nel triennio 2007 – 2009 mentre a decorrere dal 2010 potrà essere dedotto l'intero importo.

Per gli immobili acquistati / costruiti dal 2010 non è ammessa alcuna deduzione delle quote di ammortamento.

- Le spese relative all'immobile (spese condominiali e riscaldamento interessi passivi relativi al finanziamento contratto per l'acquisto sono deducibili
- Le spese d'ammodernamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.
- Per gli immobili strumentali acquisiti in leasing nel triennio 2007 – 2009 la deducibilità del canone è ammessa, nell'anno di maturazione, relativamente alla quota capitale riferibile al fabbricato, in misura di 1/3.
- Per i contratti di leasing stipulati dal 2010 la deduzione del canone non è ammessa, è deducibile un importo pari alla rendita catastale dell'immobile

- Le spese relative all'immobile (spese condominiali e riscaldamento interessi passivi relativi al finanziamento contratto per l'acquisto sono deducibili
- Le spese d'ammodernamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.
- Per gli immobili strumentali in locazione non finanziaria è ammessa la deduzione del 100% dei canoni pagati. Tale deducibilità prescinde dalla data di stipula del contratto ed opera anche con riguardo ai contratti stipulati dal 2010.

IMMOBILI AD USO PROMISCUO

- Per gli immobili in proprietà, usufrutto o altro diritto reale è ammesso in deduzione il 50% della rendita catastale a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività. Tale disposizione è applicabile a prescindere dalla data di acquisto.
- Per gli immobili in leasing la deduzione è pari al 50% del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività. Tale disposizione è applicabile però solo ai contratti stipulati nel triennio 2007 – 2009. Non è ammessa deduzione per i contratti di leasing stipulati dal 2010.
- Per gli immobili in locazione non finanziaria è prevista la deducibilità del 50% del relativo canone a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività. Tale disposizione è applicabile a prescindere dalla data di acquisto.

CANONE D'AFFITTO DI UN LOCALE UTILIZZATO DA PIU' MEDICI RIADDEBITO

Il contratto di locazione richiede un distinto esame in quanto è soggetto a registrazione:

- Il contratto di locazione è intestato a tutti i medici. In tal caso le soluzioni sono due:
 1. Il locatore rilascia una ricevuta di fitto per ogni conduttore in base alla quota attribuibile a ciascuno.

2. Il locatore rilascia un' unica ricevuta di fitto intestata a tutti i conduttori. In tal caso, il medico che acquisisce la ricevuta di fitto quietanzata provvede, a sua volta, di emettere tante fatture esenti da iva ai sensi dell'art 10 punto 8 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633. Quanti sono gli altri colleghi firmatari del contratto di locazione addebitando a ciascuno la sua quota parte del canone di locazione.
- Il contratto di locazione è intestato ad un medico e contiene l'autorizzazione a sublocare alcuni vani dell'appartamento ad altri operatori sanitari. In tal caso, l'unica soluzione possibile è il lascio della ricevuta da parte del locatore all'unico conduttore. Cio comporta:
 1. La registrazione di tanti contratti di sublocazione con i restanti conduttori.
 2. L'emissione di tante fatture quanti sono i sublocatori

Riaddebito degli altri costi.

Il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese sostenute è contenuto nella CM 58/E del 18.6.2001:

“Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza.”.

Ciò significa che il professionista intestatario delle utenze, o del contratto di locazione, ai fini della ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve:

- emettere fattura, di norma con applicazione dell'IVA, per la quota di spese non di propria competenza;
- considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti) anziché un aumento dei componenti positivi di reddito.

Ne consegue che i rimborsi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l'attività professionale ma vanno a diminuire i costi sostenuti nell'attività professionale. Ciò tra l'altro consente una corretta stesura degli studi di settore. Non deve essere applicata la ritenuta d'acconto.

ATTIVITA' INTRAMURARIA ED EXTRAMURARIA

1) Definizione di attività intramuraria (o intramoenia) ed extramuraria (o extramoenia).

E' considerata intramoenia l'attività svolta dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:

- Personale dipendente del servizio sanitario nazionale quale medici chirurghi, odontoiatri, veterinari ed altre professionalità che ricoprono l'incarico di dirigenti del ruolo sanitario quali biologi, farmacisti, fisici, chimici e psicologi;
- Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
- Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, dipendenti degli enti ed istituti di cui all'art. 4 comma 12 del D.L.G.S. 502/1992, nonché dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al loro personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del servizio sanitario, a condizione che i predetti enti ed istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1 commi da 5 a 19 della L. 662/96 e al D.M. Sanità 31/7/1997;
- Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, purché l'attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.

L'attività intramuraria consta nell'adempimento dell'attività professionale libera all'interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell'impegno di servizio; si chiama al contrario extramuraria quella svolta al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera. A decorrere dall'1/1/1999, i medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità extramoenia e l'intramoenia per le modalità di esercizio della libera professione, sulla base di un calcolo di convenienza economica. Ad esempio, chi svolge l'attività extramoenia può dedurre integralmente i costi inerenti, ma deve rinunciare agli eventuali fringe benefits (buoni pasto, auto aziendali, polizze sanitarie, liberalità in occasione di festività, regime delle trasferte, etc.) che la struttura pubblica gli eroga.

2) Modalità di espletamento dell'attività intramuraria.

La libera professione intramoenia può essere svolta nelle seguenti forme:

- quale libera professione individuale contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione;
- come attività libero-professionale a pagamento, esercitata in équipe all'interno delle strutture aziendali e contrassegnata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, nei confronti dell'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- sottoforma di partecipazione ai proventi dell'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- in forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) nei confronti dell'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'accordo con le équipe dei servizi coinvolti.

Si ricorda che la libera professione va espletata nella disciplina di appartenenza del sanitario: tuttavia, il personale che, in base alle funzioni svolte o alla disciplina di appartenenza, non può compierla nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal direttore generale, col parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali, ad esercitare l'attività intramoenia in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza o ancora in altra disciplina sempre che sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Se le aziende sanitarie non dispongono di proprie strutture idonee e di spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, le stesse autorizzano i dirigenti medici ad utilizzare studi professionali privati o strutture private non accreditate, con apposita convenzione. A tal fine devono essere comunicati dai sanitari i volumi di prestazioni presunti e l'impegno orario richiesto e devono essere definite le tariffe, il numero e la collocazione delle sedi sostitutive degli spazi aziendali.

2) Il trattamento tributario dei compensi derivanti dall'attività intramuraria.

I compensi percepiti dai medici del S.S.N. in relazione all'attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a norma dell'art. 47 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/86. Su tali redditi non competono pertanto le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente ex art. 13 del T.U.I.R., mentre per converso si applicano le ritenute d'acconto secondo le aliquote IRPEF. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le

Il reddito imponibile è dato da tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di imposta, secondo il principio di cassa, in denaro o in natura, al netto delle trattenute previdenziali. Tale reddito può essere erogato anche sotto forma di partecipazione agli utili. In particolare, in base all'art. 48 bis comma 1 lettera a bis), i compensi percepiti dal personale dipendente del S.S.N. per l'attività libero-professionale intramuraria, esplicita in studi professionali privati, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria. E' di tutta evidenza che i costi e le spese sostenuti dal medico ospedaliero a tempo pieno, che ha aderito all'opzione intramoenia per la sua attività libero-professionale, non sono deducibili in maniera analitica, ma rientrano nella riduzione forfettaria.....

La C.M. 69/E/1999 ha chiarito che i compensi riscossi dai medici e da altre figure professionali del servizio sanitario nazionale in ordine all'attività intramurale sia all'interno della struttura sanitaria pubblica sia presso strutture accreditate sia, previa autorizzazione, presso studi privati o strutture non accreditate, sono sempre classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente purché siano osservati i limiti e le condizioni contenuti nell'art. 72 della L. 448/1998, nel D.M. Sanità 31/7/1998 e negli emanandi atti di indirizzo e coordinamento. Ne consegue che i medesimi soggetti non hanno alcun obbligo di presentare la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA – e, se già in possesso, non sono tenuti a mantenerla, – e, pertanto, non sono soggetti agli adempimenti in materia di I.V.A.. Non vi è da ultimo alcun obbligo per loro di presentare la dichiarazione annuale unificata in relazione ai redditi indicati.

3) L'art. 2 della legge finanziaria per il 2001 al comma 1, punto i) prevede una diminuzione della percentuale di guadagno sottoposta a tassazione fiscale dei compensi derivanti da attività libero professionale intramuraria esercitata negli studi professionali privati. Da questa nuova disposizione risulta che la parte di introiti non imponibile, che fino al 31.12.2000 era del 10%, viene aumentata al 25%. Ricordo che l'art. 48 bis del TUIR prevede che i proventi derivanti dall'attività libero professionale intramoenia sono assimilati al lavoro dipendente, con la conseguenza che il medico che svolge tale attività non ha particolari obblighi di tipo fiscale non essendo la stessa considerata un lavoro autonomo.....

Altre disposizioni prevedono che, qualora non siano presenti spazi idonei nelle aziende sanitarie e ospedaliere per lo svolgimento dell'attività intramuraria, è possibile esercitare tale attività non solo presso le strutture dell'azienda o in quelle con essa convenzionate, ma anche negli studi privati previa apposita autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, con l'assimilazione del

reddito prodotto in tali studi - anche in questo caso - a quello di lavoro dipendente. L'agevolazione fiscale relativa alla non tassabilità del 10% del reddito prodotto fino al 31 dicembre scorso serve al medico che svolge attività intramuraria presso studi privati quale rimborso forfettario delle spese connesse alla gestione di tali studi. Essendo infatti un lavoratore dipendente, il medico, pur sostenendo tali oneri di gestione, non può dedurre dal proprio reddito (considerato appunto assimilato al lavoro dipendente) i vari oneri sostenuti, come al contrario avviene per i lavoratori autonomi. Ora, per effetto delle modifiche della Finanziaria, i compensi sottoposti a tassazione fiscale per l'attività intramuraria svolta negli studi privati, saranno pari al 75% e non più al 90%.

<i>IMPONIBILE AI FINI FISCALI DEI COMPENSI PERCEPITI NELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA</i>	
FINO AL 31.12.2000	
Intramoenia svolta negli studi privati	90% dei compensi percepiti
Intramoenia svolta nelle strutture delle aziende o convenzionate	100% dei compensi percepiti
DAL 01.01.2001	
Intramoenia svolta negli studi privati	75% dei compensi percepiti
Intramoenia svolta nelle strutture delle aziende o convenzionate	100% dei compensi percepiti

4) Il trattamento tributario dei compensi derivanti da attività extramuraria

Per tutte le attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni ed i limiti imposti dalla normativa vigente, i relativi compensi sono collocabili fra quelli di lavoro autonomo professionale ex art. 49 comma 1 del D.P.R. 917/86.

Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l'esercizio della professione, applicando il principio di cassa. Inoltre, sul compenso va operata la ritenuta d'acconto nella misura del 20% a cura dei soggetti che lo erogano se esercitano attività di impresa o se rivestono la qualifica di enti o società di ogni tipo o di professionisti o da ultimo di condominio. Infine, come qualsiasi altro libero professionista, il medico extramoenia, in quanto soggetto possessore del numero di partita IVA, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e a presentare la dichiarazione dei redditi in forma unificata. Tale soggetto ha però la facoltà di revocare la scelta esercitata per l'attività extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno.(1) www.unioneconsulenti.it

IRAP

L'Irap, istituita con d.lgs 15 dicembre 1997, n 446, ha come presupposto l'esercizio di un'attività diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Essa, non è deducibile ai fini dell'Irpef, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammessa in deduzione il 10% dell'irap. La deduzione forfetaria nella misura del 10%, è riconosciuta a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso **spese per lavoro dipendente**, oppure interessi passivi .

Per gli esercenti arti e professioni, la base imponibile da assoggettare all'irap è determinata quale differenza tra:

- I compensi percepiti nel periodo d'imposta
- L'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo d'imposta.

Sono deducibili dal reddito,

- I compensi pagati ad altri professionisti
- I fitti passivi con i relativi oneri condominiali
- Le quote di ammortamento
- I canoni di leasing al netto degli interessi passivi

Sono ammessi in deduzione, ai sensi del d.lgs 15 dicembre 1997 n 446

- I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro art. 11 c. lett.a
- I contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

Art. 11 c.1 lett a numero 4

- Le spese relative agli apprendisti ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro
- Un importo pari a euro 4600 su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
- Non sono deducibili le spese del personale dipendente ed assimilato
- I costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- I compensi per prestazione di lavoro assimilato a quello dipendente art 47 del dpr 917/86
- Quota di interessi passivi dei canoni di leasing
- Gli interessi passivi c/c
- Le perdite su crediti
- Ici

Una volta determinata la base imponibile all'irap questa è soggetta al seguente abbattimento a pari

Deduzione	Base imponibile	
	Da	a
€ 9.500		da 1 e fino a € 180.759,91
€7.125		oltre a € 180.759,91 e fino a € 180.839,9
€4.750		oltre a € 180.839,91 e fino a € 180.919,9
€2.375		oltre a € 180.919,91 e fino a € 180.999,9

Un' ulteriore deduzione è attribuita ai soggetti passivi all'irap che conseguano, nel periodo d'imposta, componenti positivi che partecipano alla formazione del valore della produzione non superiori a €400.000. Quindi, qualora i ricavi siano sino a 400.000, è attribuita un' ulteriore deduzione della base imponibile di € 1.850 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, con un massimo di cinque art. 11, c. 4 bis 1.

Occorre tener presente, in particolare, che

- 1.850 spettano per ciascun lavoratore dipendente
- I lavoratori dipendenti non possono consentire una deduzione superiore a 9.250 pari a 5 dipendenti
- Dal computo dei dipendenti, non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta

La deduzione nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi se tale deduzioni sono dovuti sono ragguagliati all'anno solare.

L'Irap è di competenza della regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. L'aliquota varia da regione a regione intorno all'aliquota del 3,9 aumentato a 4,82 nella regione Lazio salvo aumenti.

L'esonero dall'Irap

Esenzione dall'Irap per Medici SSN

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E

La Corte di cassazione ha affermato che per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta che dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di medico convenzionato non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione medica, in quanto è la *“stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti”* (cfr. Cass., ordinanza 8 gennaio 2010, n. 142; in senso conforme Cass. 1 luglio 2009, n. 15440; Cass. 23 luglio 2009, n. 17231).

La Cassazione ha inoltre precisato che *“proprio in relazione alla attività di medico, ... è insufficiente la motivazione laddove enumera i beni strumentali utilizzati dal contribuente ma non spiega per quale ragione li ritenga eccedenti la normale dotazione necessaria per l'esercizio della professione ed è incongrua laddove desume dalla sola necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il S.S.N. la circostanza che debba necessariamente sussistere un' autonoma organizzazione per farvi fronte, dal momento che è ben possibile adempiere agli obblighi senza necessità di collaborazione altrui o significativi investimenti”* (cfr. Cass. 14 aprile 2009, n. 8826). Lo schema tipo di convenzione con il S.S.N. stabilisce che *“Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate”*.

Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di cassazione, si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell'autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini,

lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile, *ex adverso*, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.

In proposito, va altresì considerato che in un caso specifico i giudici di legittimità hanno coerentemente riconosciuto la sussistenza dell'autonoma organizzazione di un medico convenzionato ritenendo che *"la Commissione ha congruamente motivato la valutazione circa la non limitatezza dei beni strumentali utilizzati esponendo il valore dei beni strumentali (circa L. 60.000.000), delle quote di ammortamento (circa L. 11.500.000) e delle altre spese, traendone evidentemente la conseguenza, con valutazione in fatto non censurabile in quanto motivata, che eccedessero la media degli investimenti dello specifico settore e che quindi fossero presenti 'significativi elementi di organizzazione' "* (Cass. 5 febbraio 2009, n. 2850).

Circolare n. 45/E/2008

L'Irap e il concetto di autonoma organizzazione.:

il contenzioso Irap per i professionisti

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

La **circolare n. 45/E/2008 dello scorso 13/06/2008**, ha riassunto i principali criteri emersi nella giurisprudenza della Cassazione, con l'obiettivo dell'Agenzia di fornire indicazioni operative e univoche agli uffici in relazione al contenzioso pendente in materia di soggettività passiva all'Irap dei "piccoli contribuenti". La circolare 45 ha fornito istruzioni operative cercando di sistematizzare le pronunce più rappresentative in tema di Irap ed "autonoma organizzazione". Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato che l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) *"del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, e' ... pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva ... essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta..."*. Tuttavia la Corte costituzionale, mentre ha ritenuto l'elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa, ha precisato che *"... e' possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui"*. L'accertamento di tale condizione, *"in mancanza di specifiche*

disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto ..." da verificare caso per caso. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale si e' posto il problema di individuare per i lavoratori autonomi la nozione di attività autonomamente organizzata.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria

1. Con **circolare n. 141/E del 4 giugno 1998** l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina dell'IRAP, specificando, in particolare, che all'imposizione della stessa non sono attratte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all'esercizio di arte o professione, non sono esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato.

2. Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, con **risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002**, e' stato confermato che l'autonomia organizzativa sussiste tutte le volte in cui si e' in presenza di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del TUIR, mentre restano escluse, ad esempio, le attività svolte occasionalmente. In essa e' stato poi sottolineato come l'esistenza, pur minima, del requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo.

La posizione della giurisprudenza

Sulla questione le commissioni tributarie non hanno assunto un orientamento univoco, attestandosi sostanzialmente su tre diversi indirizzi.

1. Nell'ambito della giurisprudenza di merito si e' formato un orientamento minoritario secondo cui **l'attività di lavoro autonomo non integra il presupposto dell'IRAP per carenza di autonoma organizzazione**, atteso che la presenza del professionista e' indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività e l'eventuale struttura organizzativa, più o meno complessa, non può operare autonomamente.
2. Seguendo un diverso orientamento, anch'esso minoritario, le commissioni tributarie hanno affermato, in conformità con la posizione dell'Amministrazione finanziaria, che **un'attività di lavoro autonomo e' sempre autonomamente organizzata, se e' svolta abitualmente e senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti**.
3. In base all'indirizzo giurisprudenziale più diffuso, invece, l'autonoma organizzazione di un'attività di lavoro autonomo deve essere **valutata caso per caso**, attraverso l'esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell'esercizio dell'attività stessa.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21203 DEL 5 NOVEMBRE 2004

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004 ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva escluso l'assoggettamento ad IRAP di un professionista, per mancanza del requisito dell'attività autonomamente organizzata. Con una motivazione prevalentemente in fatto, la prima pronuncia della Corte di cassazione non ha fissato principi di diritto che garantissero l'uniforme interpretazione della norma in esame. Ha tuttavia respinto la tesi dell'Agenzia secondo cui l'esistenza anche minima del requisito dell'organizzazione e' una connotazione tipica delle attività professionali.

LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2007 E DEL 2008

L'8 febbraio 2007 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha deliberato circa 80 sentenze in materia di IRAP, concernenti per la maggior parte la questione dell'assoggettamento a tale imposta degli esercenti arti e professioni, enunciando alcuni importanti principi ai fini dell'individuazione dell'attività autonomamente organizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui: "Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". Numerose altre sentenze sono state deliberate in date successive. I principi fondamentali che emergono dalle sentenze della Corte di cassazione sono:

- **Legittimità costituzionale dell'IRAP applicata ai lavoratori autonomi** Occorre Per la Corte di cassazione non appare lecito porre ulteriormente in dubbio la legittimità costituzionale dell'Irap applicata ai lavori autonomi, dato che tale imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. La Corte costituzionale ha in definitiva affermato che l'Irap può ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi, tenendo presente che non si tratta di una regola assoluta, ma solo dell'ipotesi ordinaria, nel senso che l'assoggettamento all'imposta costituisce la norma per ogni tipo di professionista, mentre l'esenzione rappresenta l'eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo".

- **Necessità dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP** La Corte di cassazione ha affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione e' imprescindibile perché un'attività sia soggetta ad IRAP. Ha infatti precisato che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere inteso necessariamente in senso oggettivo, perché e' l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, quindi obbligatoria

- **Nozione di autonoma organizzazione.** Con la sentenza n. 3676 del 2007 e' stato evidenziato che per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo è sufficiente l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovverosia di un *quid pluris* che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito e' portatore ed interprete, sia in grado di fornire un

apprezzabile apporto al professionista. Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività. Peraltro, con la sentenza n. 3674 del 2007, si esclude che l'IRAP sia dovuta solo quando l'apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l'opera dell'esercente arti o professioni, responsabile e titolare dell'organizzazione produttiva", ritenendo che il verificarsi di tale ipotesi sia "improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale ..., e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa" Ai fini dell'assoggettamento o meno al tributo, in breve, non ha pregio l'indagine volta a riscontrare il rapporto di autonomia dell'organizzazione rispetto all'opera dell'esercente un'arte o una professione. Con la **sentenza n. 3678 del 16 febbraio 2007**, che si può ritenere riassuntiva dei concetti espressi nelle altre pronunce e che risulta particolarmente interessante perché fissa parametri di carattere generale per individuare l'autonoma organizzazione, la Corte di cassazione osserva che il "*tributo colpisce una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva' rispetto a quella propria del professionista perché, se e' innegabile che l'esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, e' altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera*". Con la citata pronuncia, la Corte di cassazione ritiene che occorre attenersi ai seguenti principi di diritto: "*L'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce - secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata elaborata dalla Corte Costituzionale - presupposto dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata*".

Elementi che individuano l'autonoma organizzazione

Il requisito dell'autonoma organizzazione' dell'attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;**

b) **impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plurime accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività'** anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". A

giudizio della Suprema Corte, “il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione – esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta – quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui e' indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva” (cfr. Cass. N. 3673 del 2007; conforme n. 8374 del 31 marzo del 2008). Sussiste, quindi, autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: **a) impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;** **b) utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l'esercizio dell'attività’.**

Impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui

L'impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori nell'esercizio dell'attività professionale e' indice della sussistenza di autonoma organizzazione (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680 del 2007; nn. 5019, 5020 e 5021 del 5 marzo 2007 e n. 8166 del 2 aprile 2007), anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Al riguardo la Cassazione, con la sentenza n. 8971 del 16 aprile 2007, ha affermato che "l'organizzazione dell'attività va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga ... di lavoro altrui, non necessariamente prestato come lavoro dipendente" (in senso conforme Cass. n. 3680 e 8166 del 2007). E' da ritenere che l'affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell'attività artistica o professionale, normalmente svolte all'interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione. Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali di un artista). Non rileva altresì lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso e' in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

Utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività

Ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo. Particolare attenzione deve essere dunque posta dagli uffici all'analisi dei beni strumentali, la cui

individuazione e' determinante ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione. Si ritiene che i beni strumentali utilizzati rilevano anche qualora il loro costo sia stato già interamente dedotto. I giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno studio attrezzato (cfr. Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166 del 2007). "L'indagine sull'esistenza di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica perché l'assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare. "Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovverosia di un *quid pluris* che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito e' portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. "Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché di regola capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività". "Non varrebbe in contrario replicare che così ragionando si giunge a fare dei professionisti una categoria indefettibilmente assoggettata all'Irap perché, nell'attuale realtà, e' quasi impossibile esercitare l'attività' senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti. "E' infatti proprio per questo che il D.Lgs. n. 446/1197 ha inserito gli autonomi fra i soggetti passivi dell'imposta, in quanto anche essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell'imposta. "Ed e' sempre per lo stesso motivo che, come già detto in precedenza, il D.Lgs. n. 446/1997 ha, fra l'altro, abrogato l'Iciap, essendo l'Irap destinata normalmente a colpire coloro che in precedenza pagavano l'Iciap che, a sua volta, gravava sui professionisti indipendentemente dalla consistenza della organizzazione da essi predisposta" (cfr. Cass. nn. 5019 del 2007; nello stesso senso n. 5020 del 2007). In mancanza di parametri normativi, si pone il problema di individuare concreti criteri per orientare ed uniformare l'operato degli uffici. Ai fini dell'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei c.d. "**contribuenti minimi**" di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Il comma 96, in particolare, dispone che "si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: nell'anno solare precedente:

- 1) hanno conseguito **ricavi** ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non **superiori a 30.000 euro**;

2) non hanno effettuato **cessioni all'esportazione**;

3) non hanno sostenuto **spese per lavoratori dipendenti o collaboratori** di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ne' erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. nel triennio solare precedente non hanno effettuato **acquisti di beni strumentali**, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo **superiore a 15.000 euro**".
Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici possano considerare **non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi "contribuente minimo"** ai sensi del citato comma 96 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale. Resta inteso che il regime dei "minimi" ovviamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate dall'assenza di autonoma organizzazione, la quale deve essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella presente circolare, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore a quelli utilizzati per la definizione dei "contribuenti minimi". Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i periodi di imposta antecedenti all'applicazione del nuovo regime dei "contribuenti minimi".

Modalità per l'individuazione dell'autonoma organizzazione

Premesso che l'onere della prova ricade generalmente sul contribuente ai fini dell'individuazione degli elementi che connotano l'autonoma organizzazione si forniscono le seguenti istruzioni. In primo luogo, gli uffici esaminano le dichiarazioni, con specifico riguardo al contenuto del **quadro concernente i redditi di lavoro autonomo**, al fine di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare, ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. La Corte di cassazione ha rilevato come la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l'attività svolta, può fornire elementi utili ai fini della valutazione dell'esistenza dell'autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 1414 del 23 gennaio 2008). Vanno, inoltre, esaminati i modelli per la **comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**, che integrano la dichiarazione dei redditi. Vanno analizzati, in particolare, i quadri relativi al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività e ai beni strumentali. Ulteriori elementi utili potrebbero essere

desunti, in caso di insufficienza delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni, da altre informazioni presenti nel sistema informativo dell'agenzia e nella documentazione di cui dispone l'ufficio, comprese le informazioni emerse nell'attività di controllo a carico del ricorrente o anche di terzi.

Ad esempio, si possono effettuare ricerche attraverso l'analisi dei contratti registrati.

Per quanto concerne **l'utilizzazione di beni strumentali**, va, infine, valutata l'opportunità di richiedere l'esame del registro dei beni ammortizzabili o, in mancanza, del registro delle fatture d'acquisto o del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie. E', infine, necessario che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi d'imposta controversi, atteso che il professionista o l'artista può ovviamente modificare nel tempo la struttura organizzativa di cui si avvale.

Professionisti iscritti ad un albo professionale

La **sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007** ha escluso che l'iscrizione ad un albo professionale valga di per sé ad escludere il professionista dall'applicazione dell'IRAP, atteso che l'attività e' da ritenersi imponibile se presenta "*un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo*". Deve essere sempre valutata, dunque, l'esistenza effettiva dell'autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze della Cassazione, contestando in ogni caso le eventuali richieste di esclusione dall'applicazione dell'IRAP aprioristicamente fondate sull'esercizio di un'attività che presuppone l'iscrizione ad un albo professionale.

ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA'

Nel caso di **esercizio in forma associata della professione**, i giudici di legittimità hanno evidenziato che e' "*da presumere che l'associazione, atteso lo scopo della medesima, sia dotata di strutture e mezzi (immobili, mobili, arredamenti, macchinari, servizi, collaboratori), ancorché non di particolare onere economico*" e che "e' da ritenere che lo scopo della pattuizione dell'esercizio associato di una professione intellettuale sia anche quello di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero anche della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze (Cass. 6636/1987), con l'effetto di escludere l'autonomia organizzativa meramente soggettiva e personale di qualsiasi esercente una professione intellettuale, e di configurare invece **quell'autonoma organizzazione oggettiva dell'attività abitualmente esercitata** (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 - Corte Cost. 156/2001), idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di detta organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di ricchezza (VAP) a

vantaggio degli associati, presupposto dell'IRAP" (Cass., n. 13570 dell'11 giugno 2007). Da ultimo con **ordinanza n. 2715 del 5 febbraio 2008** la Corte di cassazione ha precisato che gli studi associati "sono soggetti ad IRAP **quando l'esercizio in comune** della attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) **dia luogo ad un insieme di strutture** (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli (Cass. 13570/2007)". Più in generale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, "L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".

L'ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLO NEL RICORSO

La deduzione secondo cui **l'imposta non e' dovuta per difetto di autonoma organizzazione deve essere contenuta nel ricorso in primo grado e non può essere introdotta in giudizio successivamente**. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso e' consentita solo quando sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (in tal senso, Cass., n. 19000 del 10 settembre 2007; n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003). Ne consegue, pertanto, l'impossibilita' da parte del contribuente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio. A maggior ragione la deduzione dell'assenza di autonoma organizzazione costituisce domanda nuova nel giudizio di appello, improponibile ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. n. 546 del 1992.

In proposito, con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 la Corte di cassazione ha affermato che "Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". In particolare, "come questa Corte ha più volte chiarito (cfr. la sentenza n. 10864 del 2005), si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..., quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione ... dell'atto impugnato, una *causa petendi* diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine". Non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, la stessa e' rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

ONERE DELLA PROVA La sentenza n. 3678 del 2007 ribadisce un principio consolidato della

giurisprudenza, secondo cui "*Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate*". (Cfr. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007; 1414 del 2008).

In altre parole, sul contribuente che agisce per il rimborso **ricade l'onere di descrivere l'organizzazione della sua attività e provare l'assenza dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta**, in coerenza con le scritture contabili tenute e con le dichiarazioni presentate. Per documentare le proprie affermazioni il contribuente ha l'onere di esibire copia delle dette scritture contabili. A titolo di esempio, il contribuente che svolge un'attività artistica, dichiarando di non avvalersi di collaboratori, agenti o procuratori, ha l'onere di dimostrare come concretamente organizzati la sua attività e i molteplici rapporti con i suoi interlocutori. Spetta **all'ufficio evidenziare l'eventuale mancata dimostrazione da parte del contribuente dell'assenza di autonoma organizzazione**; in tal caso peraltro non viene introdotta in giudizio un'eccezione in senso proprio, ma una mera specificazione dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta, considerato che, in presenza di richiesta di rimborso, spetta al contribuente dimostrare i requisiti necessari per ottenerlo e al **giudice accertarne la sussistenza prima di accogliere la domanda del contribuente**. All'ufficio è quindi consentito introdurre anche nel giudizio di appello gli elementi di cui è in possesso per contestare l'assunto del contribuente del difetto di autonoma organizzazione.

Residua in capo al giudice tributario la possibilità di disporre d'ufficio di tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari per una piena comprensione della materia del contendere, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. L'esercizio di tali poteri costituisce una facoltà discrezionale, che ha una valenza meramente integrativa dell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. sez. V, 28 ottobre 2003, n. 16161; 9 maggio 2003, n. 7129) e pertanto non può costituire un rimedio alle lacune probatorie del giudizio né tanto meno espediente per una rideterminazione del thema decidendum della controversia (cfr. Cass. 24 novembre 2000, n. 15214; 15 giugno 2001, n. 8134; 4 maggio 2004, n. 8439; 11 gennaio 2006, n. 366; 20 gennaio 2006, n. 1134). Tali considerazioni evidenziano ancora di più quanto sia importante nella gestione delle controversie di cui si tratta che gli uffici producano in giudizio tutti gli elementi rilevanti in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione e provvedano, se del caso, a contestare i fatti dedotti dalla controparte, in modo da offrire quel supporto fattuale e probatorio che consenta al giudice di decidere o che lo legittimi ad esercitare i poteri istruttori di cui dispone.

L'ordinanza n. 2702 del 5 febbraio 2008, nel confermare la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittima l'istanza di rimborso presentata da un agente di

commercio rilevando "il difetto, in concreto, di una organizzazione autonoma ...", non ha inteso affermare il principio che i titolari di reddito d'impresa non dotati di autonoma organizzazione siano esclusi dall'ambito applicativo dell'IRAP, in quanto, nel caso di specie, la questione non aveva formato oggetto di specifica censura. Infatti la Suprema Corte ha osservato che non e' stata mossa alcuna contestazione in merito alla "qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione come provento di lavoro autonomo, diverso da quello d'impresa". Successivamente, con la sentenza n. 7734 del 21 marzo 2008, e' stato evidenziato che, trattandosi di una figura "di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell'attività', tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell'impresa". Nello stesso senso si pone la **sentenza n. 8177 del 2 aprile 2007**, che con riferimento ad un promotore finanziario afferma che l'attività' non costituisce necessariamente esercizio d'impresa e che il giudice di merito deve accertare caso per caso se l'operatore disponga di una struttura organizzata che giustifichi l'imposta. In senso contrario si pongono altre pronunce. In particolare, la già citata sentenza n. 7899 del 2007 afferma che il requisito dell'autonoma organizzazione e' presupposto necessario per l'applicazione dell'IRAP agli esercenti arti e professioni, mentre i titolari di reddito d'impresa sono di per se stessi assoggettati all'IRAP.

Va tenuto presente che la Cassazione ha in più occasioni qualificato gli agenti di commercio come imprenditori commerciali ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del codice civile. Con sentenza della I sezione civile n. 9102 del 6 giugno 2003, rifacendosi a propri orientamenti consolidati, la Suprema Corte ha affermato che gli elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, sono la professionalità e l'organizzazione, "intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività' e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività', come quella dell'agente di commercio, non necessita di mezzi materiali e personali rilevanti (Cass. 5589/1983; 6395/1981; 6151/1978)".

Da ultimo sono esenti dall'irap i piccoli imprenditori; questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con tre Sentenze del 13/10/2010 (la n. 21122, 21123 e 21124), con le quali ha ritenuto esenti dall'imposta, artigiani, tassisti e coltivatori diretti, purchè non siano dotati di autonoma organizzazione

Con le tre Sentenze della Corte di Cassazione del 13 ottobre 2010, è stato messo nero su bianco l'**esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di artigiani, tassisti e un coltivatori diretti**, fornendo una netta distinzione fra imprenditori e piccoli imprenditori, sancendo

il principio in base al quale i piccoli imprenditori sono esenti dall'imposizione Irap. Ai fini dell'assoggettamento all'Irap rimane valido il principio in base al quale il piccolo imprenditore **non deve essere dotato di autonoma organizzazione**, requisito che dovrà essere **provato dallo stesso contribuente**. **Le Massime delle tre Sentenze:**

Sentenza 21122, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (**nella specie, coltivatore diretto**) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza n. 21124, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (**nella specie artigiano**) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza 21123, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (**nella specie, tassista**) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza

dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

RIFERIMENTI CM 28/2010 E CM 45/2008; CASSAZIONI VARIE

MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.

In merito ai medici "di base" o comunque convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia si adegua in toto agli orientamenti della Cassazione, che seguono:

"la prova dell'autonoma organizzazione non può essere offerta dall'utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla Convenzione stessa, essendo invece sempre necessario provare, caso per caso, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

La Convenzione "qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti"

Infine la dotazione minima è costituita *"degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa, adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate"* (Cass. n. 142 dell'8/01/2010).

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE POSIZIONI DI CASSAZIONE ED AGENZIA DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	CASSAZIONE	AGENZIA
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE	<p>"surplus" di attività "impersonale e aggiuntiva" rispetto a quella del professionista (Cass. 3678/2007) ☐ va riferito ad un "apparato esterno" alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. 6471/2010, 6467/2010, 1414/2008, ecc.)</p> <p>non è necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né che l'apporto del titolare sia "insostituibile" per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. 5011/2007)</p>	
ETA' DEL CONTRIBUENTE	non rileva (Cass. 19515/2009)	
SPECIALIZZAZIONE DEL CONTRIBUENTE		
ENTITÀ DEL REDDITO	non rileva (Cass. 19515/2009, 26681/2008 e 2710/2008)	redditi elevati sono indice di organizzazione (CM 45/08)
COSTI DEDOTTI	☐ costi elevati sono indice di organizzazione (Cass. 1414/2008) ☐ costi contenuti sono indice di mancanza di organizzazione (Cass. 15113/2009, nel caso di costi per prestazioni di terzi)	
RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE	indica mancanza di organizzazione l'inserimento in strutture organizzative riferibili alla responsabilità di altri (Cass. 3676, 3677 e 3678 del 16/02/2007, n. 8366 e 8374 del 31/03/2008 e n. 9569 dell'11/04/2008)	idem (CM 45/08)

"Da Nuova Redazione Fiscale del 1/06/2010 N° 95

SOCIETA' DI SERVIZI	soggetto ad Irap: il professionista: ☐ che si avvale in via non occasionale di personale, beni strumentali e servizi di società di servizi (Cass. n. 12078/2009) ☑ i servizi devono riguardare attività "tipiche" e non estranee a quelle del professionista (non rilevano le parcelle del tributarista per un artista – Cass. 26144/2008)	esternalizzazione di servizi – conferisce "organizzazione" (CM 45/2008)
	soggetto ad Irap: il professionista che, anche in assenza di capitali investivi, svolga l'attività utilizzando un contesto organizzativo esterno (anche minimo) derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo (Cass. 17533/2009)	
Professionista socio di società di servizi	escluso Irap se professionista e società sono "soggetti diversi esercenti attività diverse ed autonome, assoggettate ad un proprio regime contributivo"	
BENI STRUMENTALI	non soggetto solo l'utilizzo del "minimo indispensabile"	rilevano: anche i beni in leasing o a noleggio o comodato; anche se completamente ammortizzati (CM 45/2008)
proprietà dell'immobile (la mera locazione non dovrebbe rilevare)	è in generale rilevante (Cass. nn. 3676, 3677, 3678, 3680, 5010, 5019, 5020, 5021 e 8166 del 2007) contro: non rileva l'utilizzo di beni strumentali di ingente valore (Cass. 2712/2008) l'uso promiscuo dell' abitazione adibita a studio non rileva (Cass. 15110/2009)	rileva (CM 45/2008)
altri beni strumentali	è "di minima importanza" la presenza di: una autovettura , pochi mobili d'ufficio; fotocopiatrice, telefono e fax; computer (Cass. da 3672 a 3678 del 2007)	
	la presenza di quote di ammortamento molto basse fa presumere l'assenza di organizzazione (Cass. 22264/2009)	
	la presenza dei beni strumentali può avvenire attraverso le indicazioni dell'Unico (es.: dagli Studi) e da qualsiasi atto in possesso dell'Anagrafe tributaria (Cass. 3675/2007 e 1414/2008)	
	si presume che se un bene strumentale è "indispensabile" , risponda anche al requisito della minimalità (Cass. 142/2010; 15440 e 17231 del 2009)	Idem (CM 28/2010)
	non rileva: l'ambulatorio dotato di arredi ed attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale , la sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione ed aerazione idonea, i servizi di telefoni e fax (Cass. 2850/2009)	idem (CM 28/2010)
	rileva: un investimento di € 30.000 per un ambulatorio di un medico di base (Cass. 2850/2009)	idem (CM 28/2010)
PERSONALE (dipendenti, co.co.pro. e ass. in partec. di lavoro)	☐ necessita l'assenza totale di dipendenti o co.co.pro. o simili (Cass. da 3672 a 3678, 5009, 5010, 5017 e 5020 del 2007); ☑ è stato considerato soggetto Irap un professionista: - con 1 apprendista (Cass. 8834/2009) -con 2 dipendenti, di cui 1 part-time contro: 1 co.co.pro. "non occasionale" : ☐ non attribuisce automaticamente "organizzazione", ma occorre valutarne le effettive modalità di impiego ; ☑ non rileva se non può surrogare il professionista (es.: segretaria) (Cass. 1868 e 29146 del 2008)	professionisti: in generale rileva l'impiego non occasionale di lavoratori dipendenti o co.co.pro. (CM 45/2008)
		tirocinanti: non rilevano (CM 45/2008)

LE ALTERNATIVE IN DICHIARAZIONE IRAP

COMPORTAMENTO	UFFICIO	SANZIONI	RICORSO
NON COMPILARE IL MODELLO IRAP	potrà accertare induttivamente il VAL. DELLA PROD	120% per dich. infedele + 30% omesso versamento	AMMESSO
COMPILARE IL MODELLO A ZERO	potrà accertare la mancata spettanza della variazione in diminuzione o del componente negativo fittizio	100% per dich. infedele + 30% omesso versamento	AMMESSO
COMPILARE IL MODELLO MA NON PAGARE LE IMPOSTE	accertamento automatizzato art. 36BIS	30% omesso versamento	AMMESSO
COMPILARE IL MODELLO PAGARE LE IMPOSTE E CHIEDERE IL RIMBORSO			RICHIESTO RIMBORSO ENTRO 90 GG

Codice Atecofin 2007 Sanità e Assistenza Sociale

86.10.10	Ospedali e case di cura generici
86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici
86.10.30	Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.40	Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.2	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22	Servizi degli studi medici specialistici
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia
86.22.04	Attività dei centri di dialisi
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06	Centri di medicina estetica
86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici
86.9	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
86.90	Altri servizi di assistenza sanitaria
86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini
86.90.11	Laboratori radiografici
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
86.90.21	Fisioterapia
86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
86.90.30	Attività svolta da psicologi
86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici
86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Uso del contante DL 78/2010

Oggi si fa un gran parlare di antiriciclaggio e di limiti all'uso del contante, anche perché il Governo è intervenuto spesso in materia.

L'andirivieni di norme in materia di antiriciclaggio ha creato un po' di confusione:

- prima il d.lgs. 231/2007 che, in attuazione della direttiva europea, ha posto il divieto all'uso del contante per importi pari o superiori a 5.000 Euro;
- poi il d.l. 112/2008 che ha innalzato la soglia, riportando il vecchio divieto all'uso del contante per importi pari o superiori a 12.500 euro;
- infine il d.l. n. 78/2010 che, per allineare l'Italia agli altri paesi d'Europa, ha riproposto il limite dei 5.000 Euro introdotto già nel 2007.

Al di là del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, è necessario comprendere l'importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all'uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilità delle operazioni, una sorta di "filo di Arianna" che facilita il riconoscimento delle operazioni illecite.

Per favorire la tracciabilità delle operazioni, il legislatore ha posto una serie di divieti anche all'emissione di assegni bancari/postali e ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore.

In sintesi, queste sono le regole previste dal 31 maggio 2010:

- divieto di effettuare, fra soggetti diversi e senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa, transazioni in contanti per importi \geq a 5.000 Euro;
- obbligo, per gli assegni bancari o postali di importo \geq a 5.000 Euro, di recare:
 - o l'indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario;
 - o la clausola di non trasferibilità;
- divieto, per i libretti di deposito bancari o postali, di mantenere un saldo di importo \geq a 5.000 Euro. In particolare è imposta la loro estinzione o la riduzione del relativo saldo entro e non oltre il 30 giugno 2011.

Professionisti in prima fila nella lotta al riciclaggio

I professionisti rivestono un ruolo molto importante nella lotta contro il riciclaggio. Vista infatti la difficoltà nell'individuazione delle operazioni illecite, diventa fondamentale l'aiuto di chi, assistendo all'operazione stessa come consulente o intermediario, ha gli elementi necessari per poter segnalare l'operazione sospetta.

I dottori commercialisti, i notai, i consulenti del lavoro ecc ... hanno il dovere, nel caso in cui vengano a conoscenza, nell'ambito dei loro compiti, del trasferimento di denaro contante per valore uguale o superiore a 5.000 Euro, di darne segnalazione al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). In caso di omessa segnalazione il professionista è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell'importo dell'operazione.

Le sanzioni per la lotta al riciclaggio

Il legislatore combatte contro il riciclaggio anche sul fronte sanzionatorio. La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era già stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all'articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l'introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del ministero dell'economia e delle finanze n. 281178.

Queste in sintesi le sanzioni previste:

- in caso di trasferimento di contanti o di emissione irregolare di assegni per importi \geq 5.000 €, la sanzione è compresa tra l'1% e il 40% dell'importo del trasferimento;
- in caso di saldi di libretti di deposito appena aperti \geq 5.000 €, la sanzione è compresa tra il 20% e il 40% del valore del saldo;
- in caso di libretti di deposito aperti prima del 31 maggio 2010, i cui saldi sono ancora \geq 5.000 € al 30/06/2011, la sanzione è compresa tra il 10% e il 20%.

Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente.

Infatti:

- nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni siano superiori a 50.000 Euro, la sanzione minima normalmente fissata all'1% è aumentata di cinque volte, quindi diventa:
o dal 5% al 40% dell'importo trasferito per chi paga o riceve importi in contanti $>$ 50.000

Euro o emette assegni senza il nome del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità per importi > 50.000 Euro;

- nel caso in cui i saldi dei libretti di deposito al portatore siano superiori a 50.000 Euro, sia la sanzione minima sia quella massima sono aumentate del 50%. Esse pertanto saranno:
o dal 30% al 60% del saldo per i libretti di deposito al portatore con saldo > 50.000 Euro;
o dal 15% al 30% del saldo per i libretti di deposito al portatore che al 30 giugno 2011 risultano ancora di importo > 50.000 Euro.

Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa un principio fondamentale, valido in ogni caso:

- una sanzione minima di 3.000 Euro per qualsiasi forma di irregolarità, qualora la sanzione prevista, nel caso specifico, risulti inferiore a 3.000 Euro. Pertanto, ad esempio, in caso di trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola di non trasferibilità, la sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750. Poiché 2.750 è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà pari a 3.000 Euro.

Operazioni Iva superiori ai 3000 euro

L'obbligo di invio telematico scatta per le fatture Iva unitariamente superiori a 3.000 Euro

Il D.l. n. 78/2010 ha previsto l'obbligo di invio delle comunicazioni telematiche per le prestazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 Euro. A rendere operativa la norma sarà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che comunicherà le modalità e i termini per l'invio della comunicazione telematica. La relazione tecnica al decreto ha precisato che l'obbligo riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizio di importo unitario non inferiore a 3.000 Euro, ciò significa che le operazioni dovranno essere considerate unitariamente, a nulla rilevando eventuali frazionamenti in più parti aventi lo scopo di eludere tale adempimento.

Versamenti telematici: Art. 37, comma 49 (circolare 28/E p.to 66)

L'articolo 37 comma 49 del D.L. n. 223/2006 stabilisce che dal 1° ottobre 2006 i *titolari di partita IVA* sono tenuti ad eseguire i versamenti con il modello F24 solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Successivamente, con il DPCM del 4/10/2006 (pubblicato in G.U. n. 233 del 6/10/2006), la decorrenza di tale obbligo *per i soli soggetti titolari di partita Iva diversi dalle società di capitali e*

dagli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali è stata differita al 1 gennaio 2007.

Sono esclusi dall'obbligo solo i contribuenti senza partita IVA che potranno continuare ad effettuare i versamenti con il modello F24 presso poste, banche o concessionari della riscossione.

Il contribuente obbligato al versamento telematico per tali adempimenti:

- **può organizzarsi autonomamente**
 1. *facendosi rilasciare il PIN dall'Agenzia delle Entrate*, provvedendo così al pagamento e alla spedizione telematica del Mod. F24 (tutte le istruzioni per il collegamento telematico sono contenute nel sito www.agenziaentrate.it, Servizi Online - Servizi Telematici);
 2. ovvero attivare il servizio di Cbi (Corporate Banking Interbancario) *ed utilizzare la procedura di home/remote banking*. Questa modalità consente il pagamento diretto di un proprio F24 attraverso la propria banca e senza l'attivazione del collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate di cui al punto precedente.
- **può rivolgersi ad un intermediario telematico** che potrà eseguire i versamenti on line per conto del contribuente con l'F24 cumulativo.

LEGGE SULLA PRIVACY

La [legge sulla privacy](#) ha subito negli ultimi tempi una **serie di modifiche**. Dopo la "vecchia" [legge 675/96](#) che regolava la materia, è entrato in vigore il nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. [196/2003](#) il cui testo ha riaperto una nuova fase operativa in ordine alla gestione degli adempimenti e la loro trasparenza. Va segnalato comunque che il nuovo regolamento non sconvolge profondamente l'assetto preesistente e, in molti casi, introduce semplificazioni considerevoli; solo alcuni elementi costituiscono una vera novità in termini applicativi. Il più rilevante di questi è la costruzione del [Documento Programmatico per la sicurezza](#).

La redazione del **DPS: documento programmatico per la sicurezza** è una "misura minima" prevista dalla legge e si traduce in un rapporto di analisi contenente la distribuzione dei compiti, l'analisi dei rischi sul trattamento dei dati e la documentazione di alcune soluzioni adottate ed altro ancora.

In base al nuovo **Codice della privacy**, la misura minima del documento programmatico sulla sicurezza deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di [dati sensibili](#) o giudiziari effettuato [con strumenti elettronici](#).

Come accennato, il documento programmatico sulla sicurezza deve essere redatto da alcuni soggetti che non vi erano precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o

giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico).

Infine, il contenuto stesso del documento programmatico sulla sicurezza è arricchito da nuovi elementi che si aggiungono a quelli necessari in base alla precedente disciplina o ne specificano alcuni aspetti. Ad esempio, nel documento programmatico sulla sicurezza occorre descrivere ora i criteri e le modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento delle informazioni o degli strumenti elettronici.

Il documento programmatico sulla sicurezza deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni, non deve essere inviato a nessun ente e nemmeno al Garante per la Privacy. Andrà conservato e verrà esibito in caso di richiesta da parte degli organi di verifica (Guardia di Finanza).

Bibliografia

1. Medici e altri professionisti della sanità di Salvatore Dammacco edizione Giuridiche Simone
2. Unione consulenti
3. Fisco e tasse
4. Commercialista telematico
5. Da Nuova Redazione Fiscale del 1/06/2010 N° 95
6. Ilsole24ore.it
7. Ipsoa
8. Agenzia entrate
9. Aioroma

*La Guida è stata realizzata dallo
Studio di Consulenza Societaria e tributaria Dott. Franco Garritano
Consulente Fiscale Ordine Provinciale di Roma dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri*

In collaborazione Dott. Rametta Umberto